



RELAZIONE ANNUALE

2019

Approvata in data 23 marzo 2020

RELAZIONE ANNUALE 2019

PREMESSA	p. 3
CAPITOLO 1 - Funzioni proprie	p. 8
CAPITOLO 2 - Gruppo nazionale Corecom di lavoro "Tutela delle minoranze linguistiche"	p. 14
CAPITOLO 3 - Funzioni delegate	p. 16
CAPITOLO 4 – Riunioni	p. 34
CAPITOLO 5 - Attività del Coordinamento nazionale CoReCom Tavolo Tecnico Dirigenti/Segretari CoReCom	p. 35
CAPITOLO 6 - Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26	p. 37



CORECOM VALLE D'AOSTA

PRESIDENTE

Pier Paolo CIVELLI

COMPONENTI:

Claudio DALLE

Daniele GENCO

Federico MOLINO

Beatrice MOSCA

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

Francesco CIAVATONE

Castello di Montfleury

Via Piccolo San Bernardo, 39 - 11100 AOSTA (I)

Segreteria Comitato e Struttura operativa

Tel. (+39) 0165-52.62.88

Sportello Conciliazioni/Definizioni

Tel. (+39) 0165-52.62.93/52.62.94

www.corecomvda.it

PEC: corecomvda@legalmail.it

PREMESSA

PIER PAOLO CIVELLI PRESIDENTE DEL CORECOM VALLE D'AOSTA

Tra le priorità che abbiamo inserito fin dall'avvio dell'attività di questo Comitato, figura l'apertura al mondo produttivo, alla popolazione e alle associazioni del terzo settore, per informare circa le potenzialità offerte dal CoReCom tramite le sue molteplici funzioni.

Fin dai primi mesi del mandato, abbiamo predisposto un fitto calendario di incontri ed audizioni con i rappresentanti di Enti ed associazioni regionali attivi in vari ambiti.

In particolare, il Comitato, ha incontrato i rappresentanti della Conferenza valdostana delle professioni, del CSV Valle d'Aosta, Centro servizi volontariato, di associazioni di tutela dei diritti di soggetti svantaggiati e attive in ambito sociale, di ordini professionali oltre ai vertici della sede regionale della Rai.

Tra gli ambiti che hanno avuto maggiore riscontro sono da segnalare quelli legati alla conciliazione delle controversie nell'ambito della tutela degli utenti nei confronti delle compagnie telefoniche, quelli legati alla promozione dell'attività delle associazioni e dei soggetti incontrati attraverso le opportunità offerte dai programmi dell'accesso. A tal proposito siamo lieti di comunicare che grazie a questi incontri di promozione le domande per

accedere alle graduatorie trimestrali dei sopracitati programmi sono raddoppiate pur in presenza di margini molto ristretti per il primo blocco di iscrizioni fissato durante il periodo estivo. Sono nel frattempo pervenute ulteriori manifestazioni di interesse che si concretizzeranno nelle prossime sessioni televisive. Permane per ora una collocazione oraria ed un'obbligatoria programmazione degli interventi con ampio anticipo rispetto alla messa in onda che non facilitano l'approccio da parte di enti o associazioni che non abbiano una dimestichezza con la realizzazione di video. Anche in tal senso il CoReCom Valle d'Aosta predisporrà costante informazione ed accompagnamento per favorire maggiori opportunità di accesso.

Per quanto riguarda invece il risultato concreto prodotto dall'incontro con i rappresentanti dell'associazione di tutela dei non udenti e la concreta proposta di sottotitolazione dei notiziari televisivi regionali siamo in attesa di riscontro operativo dalla concessionaria televisiva.

Sono piccole tappe di un risultato appena avviato che però danno già segnali confortanti circa il positivo riscontro del metodo di lavoro adottato da questo CoReCom ovvero quello di aprire le porte ed essere all'ascolto per offrire consulenza e collaborazione.

Nel corso del 2019, un altro impegno per l'innovazione si è rivolto alla revisione del sito web del CoReCom come da progetto redatto dal Comitato e dalla sua Struttura operativa. Tale riforma appare indispensabile per adeguare il sito alle ultime normative nazionali ed europee in materia di accessibilità oltre che alle competenze acquisite nel 2018 con la firma della convenzione Agcom inerenti le nuove funzioni delegate.

L'attività del CoReCom è inoltre rivolta in via prioritaria ai giovani in quanto soggetti esposti alle diverse forme di comunicazione e ai social con i quali interagiscono abitualmente talvolta senza conoscerne i rischi. Prosegue anche l'attività di tipo didattico con interventi nelle scuole con il coinvolgimento attivo degli studenti e, per questo motivo, nel 2019 il Comitato ha elaborato un nuovo modello di format degli Educational CoReCom per innovare le tematiche e le modalità di interazione con il contesto scolastico regionale.

Il CoReCom Valle d'Aosta è affiliato al circuito europeo sulla media education "EuroMeduc", che tra i suoi obiettivi si pone quello di uniformare i programmi didattici nell'ambito delle varie istituzioni europee che operano in questa disciplina. Viene infine assicurata a tutti gli Enti regionali che ne facciano richiesta la massima collaborazione, come sinora avvenuto, nell'ambito delle funzioni di consulenza, nonché delle competenze acquisite nel tempo su qualsiasi iniziativa legata alla diffusione

dell'educazione ai mass media ed agli strumenti di comunicazione in generale. Nel corso del 2020 proseguirà dunque il progetto "CoReCom Education" tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti nel corso di questi anni e dell'interesse manifestato dai dirigenti e docenti scolastici oltre che degli allievi.

Oltremodo si segnala che, il 2019, è il primo anno completo per quanto riguarda le funzioni delegate da AgCom in materia di conciliazione delle controversie tramite l'utilizzo della piattaforma digitale unica Conciliaweb. In tal senso, senza anticipare i riscontri che sono ampiamente descritti nel capitolo specifico di questa Relazione annuale, va posto in evidenza il dato in crescita del numero di istanze che ha coinvolto centinaia di Cittadini privati ed aziende per un valore economico indicativo di oltre€. 110.000,00 con un ulteriore elemento positivo quello del rispetto dei tempi previsti dalla normativa regolamentare per la lavorazione e la chiusura dei relativi procedimenti.

In conclusione di questa premessa il Comitato non può non rimarcare la cronica carenza dell'organico della propria Struttura operativa, evidenziata recentemente anche per iscritto agli organismi regionali competenti, pur in presenza di domande di mobilità e trasferimento pervenute. L'auspicio è che nel breve periodo si possa addivenire alle assunzioni delle due previste unità di personale anche perché si tratta di impegni assunti sin dal

RELAZIONE ANNUALE 2019

mese di maggio 2018 in sede di firma della convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate da parte della Regione Valle d'Aosta.

CAPITOLO 1 – FUNZIONI PROPRIE

I Programmi dell'accesso 2019

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

Il piano annuale 2019 ha registrato un aumento della partecipazione dei soggetti aventi diritto (+10 rispetto al 2018) che ha fatto seguito all'attività di sensibilizzazione che il Comitato ha attivato sin dal suo insediamento tramite gli incontri con le associazioni di volontariato e di tutela della disabilità operanti in Valle d'Aosta.

Il monitoraggio delle programmazioni televisive

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali, oltre alla verifica del rispetto delle norme in materia di comunicazione politica e istituzionale nel corso delle competizioni elettorali, è il monitoraggio relativo al pluralismo politico dei partiti e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, ribadisce la difficoltà di esercitare questa importante funzione di vigilanza in assenza di personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito.

In aggiunta alla funzione sopradescritta, si segnala che la normativa che regola la comunicazione al di fuori dei periodi elettorali ovvero la delibera AGCOM n. 200/00/CSP: “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali” rafforzata nelle successive disposizioni AGCOM n. 22/06/CSP e 22/07/CSP prevede che nelle trasmissioni di comunicazione politica, nell'ambito di cicli trimestrali di programmazione, vi sia una sostanziale parità di accesso tra partiti e movimenti. In questa categoria non sono compresi i notiziari e i telegiornali in quanto – per ovvie ragioni – non possono essere attuati principi di parità dato che la redazione di questi ultimi è incentrata sugli eventi che accadono giornalmente oltre che in tempi assai ridotti rispetto ad una tribuna politica o un generico programma di comunicazione. Anche per l'esercizio di questa importante

funzione rimane essenziale la condizione che vi sia del personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito e la norma della legge istitutiva del CoReCom, rafforzata da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 2014, che richiede al CoReCom un costante monitoraggio del pluralismo politico sia per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali che la concessionaria del servizio pubblico.

Nel corso del 2019, preso atto che dal 2015 non vi sono più emittenti locali aventi sede legale/operativa in Valle d'Aosta, la Struttura ha provveduto a monitorare per un periodo complessivo di sei settimane gli spazi informativi regionali di RAI 3.

Progetto "Corecom Education 2019/2020"

Gli studi più recenti sugli effetti dei media sui minori sono piuttosto concordi sulla necessità che una più approfondita conoscenza degli strumenti di comunicazione costituisca un potente fattore di protezione nei confronti dei possibili danni provocati dall'esposizione ai media. Il compito della scuola, supportata da specialisti di settore, è dunque anche quello di inserirsi, come attore significativo, in una rete relazionale che possa contribuire ad una migliore comprensione e quindi ad un corretto utilizzo delle nuove tecnologie. In tal senso, si moltiplicano i manuali rivolti a genitori e educatori contenenti le "istruzioni d'uso" per proteggere i bambini, gli adolescenti e anche i maggiorenni da un uso eccessivo ed errato dei media, per accostarsi ad essi con maggiore consapevolezza e per avvalersene in ambito espressivo ed educativo ed è ormai consistente la produzione di saggi, ricerche e manuali che assumono questo punto di vista come centrale e si occupano di definirne presupposti, contenuti, percorsi, strumenti operativi.

Il CoReCom Valle d'Aosta, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), sin dal 2004 ha realizzato progetti di educazione ai mass media indirizzati in particolare nei confronti di studenti delle medie superiori.

Nel contempo, i progetti intendono soprattutto valorizzare tutti quegli aspetti positivi che le nuove

tecnologie di comunicazione hanno apportato al nostro modo di vivere ovvero una maggiore e immediata conoscenza del mondo che ci circonda, le potenzialità espressive ed educative delle nuove tecnologie, la capacità di valorizzare e potenziare tutte le intelligenze, le opportunità di allargare degli orizzonti personali. In ambiente scolastico, alcuni specialisti sottolineano come le nuove tecnologie spingano in direzione di un superamento dell'approccio individualistico alla conoscenza, incentivando la cooperazione e le forme di apprendimento collaborativo.

Caratteristiche principali

- ✓ Il progetto è completamente gratuito per gli istituti scolastici interessati. La fornitura di materiale didattico o della necessaria attrezzatura, ove non reperibile nella scuola, è a carico del CoReCom;
- ✓ Gli insegnanti sono coinvolti nella partecipazione in modo attivo e questo, non solo per ragioni di opportunità, ma anche perché terminata l'esperienza possano proseguire nel corso dell'anno scolastico sulle linee tracciate dal progetto nelle numerose attività connesse all'utilizzo di strumenti multimediali;
- ✓ La durata del progetto per la/le classe/i partecipante/i è fissata in 10/12 ore complessive suddivise in cinque moduli di lezione della durata

variabile da 1 a 3 ore.

Considerato il target di età su cui si opera il progetto propone caratteristiche, nella maggior parte dei moduli, di forte coinvolgimento e meno discorsivo possibile: si ricorre quindi all'utilizzo di immagini, slides, audiovisivi e quant'altro è necessario per mantenere vivo l'interesse della lezione in corso.

Grazie ai contatti avviati nel 2019 con le Istituzioni scolastiche, nel 2020, sarà attivato anche il percorso di alternanza scuola/lavoro che porterà un consistente numero di studenti a partecipare, presso la sede del CoReCom, ad importanti sessioni formative in materia di comunicazione.

CAPITOLO 2 - GRUPPO DI LAVORO CORECOM "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE"

Il CoReCom concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla tutela delle minoranze linguistiche nella comunicazione.

Il Comitato ha avviato un lavoro in sinergia con tutti gli organismi rappresentativi non solo sul territorio regionale ma anche a livello nazionale elaborando un progetto di valorizzazione unitamente ai CoReCom appartenenti alle Regioni con minoranze linguistiche "parlanti" riconosciute dalla specifica normativa nazionale.

A questo proposito si segnala che nel corso del 2019 sono stati presi gli opportuni contatti con i Comitati delle seguenti Regioni e Province Autonome: Bolzano, Trento, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna al fine di attivare una ricognizione circa lo stato attuale dell'offerta mediatica (tv, giornali, radio e web) rispetto alla tutela delle suddette minoranze aggiungendo, a questa panoramica, gli eventuali interventi legislativi regionali/provinciali a sostegno delle minoranze e dei media che operano in tal senso. Dopo una prima fase di contatti, si è svolto a Bolzano nel mese di ottobre, un primo incontro il cui primo riscontro è stato l'incarico di capofila del Gruppo di lavoro al CoReCom Valle d'Aosta.

Questo prestigioso impegno si è immediatamente tradotto in termini operativi con l'organizzazione ad Aosta il 13 dicembre scorso della sessione costitutiva del Gruppo di lavoro sulla "Tutela delle minoranze linguistiche nella comunicazione" alla presenza anche dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni tenuto conto che l'Accordo Quadro per la delega di funzioni in materia di comunicazione prevede un impegno comune nella tutela delle minoranze linguistiche.

In tale occasione è stato presentato e approvato il Dossier, predisposto dal Responsabile della Struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta, sulla situazione normativa ed attuativa nella comunicazione delle diverse realtà linguistiche mentre il prossimo appuntamento sarà incentrato sulla redazione di una proposta progettuale comune che possa essere spendibile anche per altre realtà regionali.

CAPITOLO 3 - FUNZIONI DELEGATE

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA - RAPPORTO 2019

FRANCESCO CIAVATONE

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita le funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso

cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Dal 2 maggio 2018 anche il CoReCom della Valle d'Aosta, a seguito della firma della Convenzione tra Agcom e la Regione Valle d'Aosta, esercita sul territorio regionale tutte le funzioni delegate ivi compresa la definizione in secondo grado nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni.

Dal 23 luglio 2018 è entrata in funzione la nuova piattaforma unica digitale "CONCILIAWEB" predisposta da Agcom, per la gestione delle istanze concernenti il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti. Tale innovazione, comune a tutti i CoReCom italiani, permette all'utenza di poter presentare in forma telematica l'istanza di conciliazione, di definizione o di richiesta di un provvedimento d'urgenza. Pertanto sia dal proprio pc (desktop o portatile) che dallo smartphone il cittadino può accedere, registrandosi con le proprie credenziali o tramite

spid, alla procedura informatica e avere riscontro, anche tramite la negoziazione diretta con il gestore telefonico, della controversia sempre sotto il controllo del CoReCom, in qualità di Autorità *super partes*.

Nella home page del sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, è reperibile il link per accedere a ConciliaWeb oltre ad una serie di informazioni dedicate.

N.B. *Il contenuto della seguente relazione dedicata all'attività concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione/definizione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti e, per la prima volta, si basa esclusivamente sulla reportistica che la piattaforma gestita da Agcom denominata "ConciliaWeb" mette a disposizione.*

Tipologia dell'utenza


La maggioranza degli utenti del Conciliaweb sono privati cittadini anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali che, per funzioni e numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare alla telefonia fissa, l'utilizzo di internet e dei cellulari per formare la cosiddetta "rete aziendale".

Rispetto alle precedenti relazioni annuali non è possibile reperire dati statistici sull'assistenza dell'utenza da parte delle associazioni dei consumatori piuttosto che da studi legali. In questa sede si può comunque precisare che l'utente privato o con un'attività aziendale/professionale può aprire il contenzioso senza alcun obbligo di assistenza potendo tuttavia accedere, in caso di impossibilità di partecipare all'eventuale udienza, all'istituto della delega senza particolari formalità.

Istanze di Conciliazione

Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 sono state presentate e trattate allo Sportello conciliazioni del CoReCom 438 istanze con un aumento significativo rispetto al 2018 di 45 pratiche.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze presentate dal 2004 al 2019.



Il dato statistico complessivo che comprende quindici anni di esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione è rilevante: circa 5.000 istanze presentate, istruite ed esaminate in udienza con una percentuale media di

accordo positivo molto vicina al 90% con una tempistica di istruttoria e risoluzione delle pratiche non certo facilmente riscontrabili in altri settori della Pubblica Amministrazione.

Tornando al 2019 si sottolinea l'ottimo risultato raggiunto dell'anno circa la durata del procedimento conciliativo.

Nonostante l'entrata in vigore della nuova gestione delle istanze tramite il Conciliaweb, la cronica carenza di personale e l'aumento dei ricorsi rispetto all'anno precedente, la durata media del procedimento considerando il periodo è allineata alla previsione regolamentare di 30 giorni.


Corre l'obbligo specificare che la delibera Agcom 353/19/CONS e il conseguente regolamento applicativo hanno totalmente innovato il procedimento conciliativo con l'introduzione di due nuove fasi denominate "Negoziazione diretta" e "Conciliazione semplificata" che precedono il vero e proprio procedimento che si conclude con l'udienza di conciliazione.

La "negoziiazione diretta" coinvolge, in prima battuta, l'utente che ha presentato l'istanza e l'operatore controparte che hanno l'opportunità, nel limite di 20 giorni, di chiudere la vertenza tramite un dialogo continuo attraverso una "chat" all'interno della piattaforma digitale. Terminato il periodo senza un intervenuto accordo tra le parti, l'istanza, viene assegnata al CoReCom di


competenza che procede ad inserire la pratica inserendola nel calendario udienze.

La "conciliazione semplificata" è prevista dall'articolo 8 del Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera Agcom 353/19/CONS per le controversie aventi per oggetto alcune problematiche di semplice soluzione mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni/proposte tra le parti e il Conciliatore assegnato all'istanza. In questo caso però se le parti non si accordano pur avendo l'ausilio del Conciliatore nella "chat", l'istanza viene decisa dal CoReCom direttamente in secondo grado senza passare dalla fase conciliativa che, come abbiamo visto, pur in forma virtuale si ritiene esperita.


Dal punto di vista statistico possiamo rappresentare nei seguenti grafici alcuni aspetti interessanti di queste due nuove procedure "pre-udienza" compresi i relativi esiti:



Esito 2019 Conciliazioni Udienza \ Negoziazione diretta




Esito 2019 Conciliazioni Semplificate



RELAZIONE ANNUALE 2019

Il grafico successivo rappresenta gli esiti complessivi per l'anno 2019 delle procedure di conciliazione rispetto alle istanze presentate. La percentuale di risoluzione è del 90% con tempi medi di chiusura del procedimento di circa 30 giorni.



La definizione delle controversie

La persona fisica o giuridica, nel caso che l'istanza conciliativa di primo grado si sia conclusa con un verbale di mancato accordo, può accedere alla procedura di secondo livello presso il CoReCom ovvero la cd. "definizione della controversia".


Si tratta di una procedura alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria che si attiva sempre dalla piattaforma digitale Conciliaweb tramite la compilazione online del formulario GU14.

I tempi della decisione, previsti dal regolamento, sono di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza mentre le modalità di trattazione dell'istanza prevedono la presentazione di una memoria difensiva da parte del gestore telefonico coinvolto e la possibilità di convocare anche in secondo grado l'udienza di discussione che nel caso di esito positivo permette la conclusione del procedimento. In caso contrario, il provvedimento decisorio, spetta al Responsabile della Struttura operativa del CoReCom sulla base della documentazione inserita nel fascicolo digitale dalle parti o, in forma collegiale, unitamente al Comitato nel caso di istanze il cui valore economico è superiore a €. 501,00.

Nel 2019, per quanto concerne il 4% dei verbali di mancato accordo, sono state presentate al CoReCom Valle d'Aosta 17 istanze di definizione della controversia di cui 15 si sono concluse e due sono in fase di lavorazione nel rispetto dei termini regolamentari.

RELAZIONE ANNUALE 2019

Nel prossimo grafico sono rappresentati gli esiti.



I provvedimenti di urgenza

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso.

Nel 2019 sono stati presentate al CoReCom dai ricorrenti 32 richieste per il ripristino del servizio universale con un aumento, rispetto al 2018, di 8 istanze.


La procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 353/19/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di

RELAZIONE ANNUALE 2019

ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 2% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.


Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente ecc. Il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Vediamo nel grafico successivo quali gli esiti dei provvedimenti di urgenza presentati nel 2019.



Istanze/Gestori dei servizi di comunicazione

Per quanto concerne gli operatori oggetto delle istanze, sul totale complessivo annuale di 438 istanze, si evidenzia, rispetto al 2018, una sostanziale conferma delle controversie nei confronti di TIM SpA (+8) e Fastweb (stesso numero di istanze del 2018), mentre crescono Vodafone (+29) e Wind Tre (+24). Infine per gli altri operatori minori si registra una sostanziale conferma dei numeri dell'anno precedente.



Un altro dato sicuramente interessante è quello delle percentuali di accordo che si riscontrano per i maggiori operatori ottenute sommando le udienze in conciliazione e definizione oltre che i dati relativi agli accordi pre-udienza.

Fastweb SpA e RTI Mediaset SpA chiudono il 2019 con il **100%** di accordi, Tim SpA ha una percentuale positiva dell'**87%**, Eolo SpA **81%**, Wind Tre SpA raggiunge il **78%**, Vodafone SpA si attesta al **77%** mentre Sky Italia si ferma al **68%**.

Tipologia/Casistica dei disservizi

Telefonia fissa	304 istanze
Telefonia mobile	106 istanze
Pay Tv	18 istanze

Per quanto riguarda lo specifico le tipologie più riscontrate nelle istanze presentate nel 2019, sono le fatturazioni non giustificate o riferite a servizi non richiesti, la mancata o parziale fornitura del servizio, la trasparenza contrattuale, i costi riferibili al recesso da contratti in essere e i ritardi nella migrazione tra operatori.

Valore economico 2019 del tentativo obbligatorio di conciliazione e definizione delle controversie

Per concludere, al momento, la piattaforma digitale Conciliaweb non permette una quantificazione precisa del "volume di affari" relativo alla gestione delle istanze tale da poter calcolare il valore economico medio. Tuttavia è plausibile poter affermare che, se nel 2018, il dato economico complessivo era stato quantificato in oltre €. 110.000,00 derivante dalle somme riconosciute e corrisposte dai gestori della telefonia agli utenti valdostani che hanno raggiunto un accordo in conciliazione tramite indennizzi, rimborsi, storni di fatture ecc. nel 2019, visto il consistente aumento delle istanze, è quantomeno legittima la conferma del soprariportato importo per un valore medio/istanza pari a €. 390,00.

ALTRE ATTIVITÀ DELEGATE

Diritto di rettifica/Sondaggi

Per quanto concerne il diritto di rettifica non vi sono state richieste di intervento da parte di cittadini mentre, in ordine al rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non sono state riscontrate, nel corso del 2019, violazioni a seguito di una costante verifica posta in essere dalla struttura operativa del CoReCom nei controlli “a campione”.

CAPITOLO 4: RIUNIONI

Il Comitato ha effettuato nel corso dell'anno 2019 (compreso il periodo di vigenza del precedente Comitato sino a febbraio) n. 7 riunioni, adottando 4 deliberazioni, nelle seguenti date:

❖ 14 GENNAIO (PRESIDENZA FERRI), 11 MARZO, 15 APRILE, 4 GIUGNO, 30 LUGLIO, 12 SETTEMBRE, 21 OTTOBRE E 16 DICEMBRE.

CAPITOLO 5: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NAZIONALE

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CORECOM

Il Coordinamento nazionale si è riunito nelle seguenti date:

❖ 12 FEBBRAIO, 14 MARZO, 10 MAGGIO, 17 GIUGNO E 11 LUGLIO.

* * *

TAVOLO TECNICO NAZIONALE DIRIGENTI/SEGRETARI CORECOM

Per quanto riguarda invece il Tavolo tecnico nazionale dei Dirigenti/Segretari CoReCom, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province Autonome, il Responsabile della Struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta ha proseguito l'intenso lavoro su importanti tematiche quali la redazione in collaborazione con gli altri colleghi del Gruppo di lavoro Agcom/Corecom del nuovo regolamento applicativo concernente le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche della piattaforma digitale ConciliaWeb, oltre che, sempre in collaborazione con Agcom, la realizzazione di un importante piano annuale di formazione professionale

destinato ai dipendenti dei Corecom. Nel contempo un altro importante incarico assunto, su proposta della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, è stato quello di componente designato alla costituenda Commissione paritetica nazionale Agcom/Regioni prevista dall'Accordo Quadro per la delega di funzioni in materia di comunicazioni.

Il Tavolo tecnico si è riunito nelle seguenti date:

❖ 13/14 FEBBRAIO, 13/14 MARZO, 16/17 APRILE, 23/24 MAGGIO, 16/17 LUGLIO, 18/19 SETTEMBRE, 13/14 NOVEMBRE, 19/20 DICEMBRE.

CAPITOLO 6: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(Testo vigente con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, L.R 1° agosto 2011, n. 22 e L.R 27 marzo 2012, n. 7)

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio

regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale

pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;
- c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:
 - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 - c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione.

Art. 9 (Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
 - b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10 (Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:
 - a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
 - b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta,

il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;

6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13 (Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)
Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11.
Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:
 - a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;
 - b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.
3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale.
4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26

(Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.